



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

SOGGETTO AUSILIARIO



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Protezione Civile della Regione
Pronto Intervento in Emergenza
Via Natisone, 43 - 33057 Palmanova (UD)

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558, 559 e 560/2018
Comune di Resia (UD)

Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito
lungo la SC Lischiazze– Sella Carnizza – Ucea in Comune di Resia

Intervento D20-pcr-2050

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Piano particellare di esproprio

Elaborato

I



ARCHINGUD

ALBERTO CHIAPPINI ingegnere - Via R. D'Aronco 1/1 - 33100 UDINE
tel./fax 0432204686 email: a.chiappini@archingud.it

1. PREMESSA

Il piano particellare di esproprio deve essere redatto conformemente a quanto riportato all'art. 33 del DPR 554 del 21.12.1999 avente per oggetto: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n° 109 e succ. mod.". Di seguito si riportano gli estremi delle vigenti normative utilizzati per la redazione del piano particellare.

2. DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER AREE EDIFICABILI

Con sentenza n. 348 del 24.10.2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che regolavano la materia dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili. In particolare, sono stati dichiarati incostituzionali sia l'art. 5 bis della legge 359/1992, sia i commi 1 e 2 dell'art. 37 del d.p.r. 327/2001, t.u. espropriazioni dato che le somme liquidate al proprietario del bene espropriato non potevano risultare adeguatamente proporzionate al valore di mercato del bene. Le norme sopra citate stabilivano che l'indennità di espropriazione per le aree edificabili dovesse essere il risultato della seguente operazione: somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto (rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci), divisa per due e ridotta nella misura del 40% (tale riduzione non si applicava in caso di cessione volontaria). La Corte Costituzionale con la sentenza sopra citata, aveva anche invitato il legislatore ad introdurre nuove norme che tenessero conto dei principi generali espressi dalla Corte europea dei diritti dell' uomo in tema di proprietà privata ed espropriazione, e precisamente: - un atto della p.a. che incide sul diritto di proprietà deve realizzare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse pubblico e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui, in maniera da bilanciare l'interesse individuale con la funzione sociale della proprietà; - l'indennizzo non è legittimo se non consiste in una somma che si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene, e quindi deve costituire un serio ristoro al proprietario; - l'indennizzo non deve necessariamente coincidere con il valore venale del bene, ma questo deve rappresentare comunque il punto di riferimento per determinarlo; - in caso di espropriazione "isolata", pur se a fini di pubblica utilità, solo una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene; - obiettivi di pubblica utilità, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o di giustizia sociale, possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo. Di fronte alla lacuna che si era creata, il legislatore ha predisposto una nuova disciplina per la quantificazione dell'indennità; sono stati così introdotti, ad opera dell'art. 2, commi 89 e 90, della legge 244 del 24.12.2007, (la legge finanziaria 2008), i nuovi commi 1 e 2 dell'art. 37 del t.u. espropri, nonché disposizioni di raccordo e transitorie.

Tale disciplina, in vigore dal 1 gennaio 2008, si applica a tutti i procedimenti espropriativi in corso all'entrata in vigore della citata legge 244/2007, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia già stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

In particolare, il nuovo primo comma dell'art. 37 stabilisce che: "L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento". Si può ritenere che il legislatore abbia voluto commisurare i criteri indennitari a seconda che ci si trovi in presenza di singoli espropri, o meglio "espropri isolati" o a "finalità limitate", oppure ad espropri "finalizzati" che mirano ad attuare interventi di riforma economico-sociale, o come riportato nella sentenza della Corte Costituzionale per fini attinenti "la tutela effettiva di diritti fondamentali previsti dalla Costituzione (salute, istruzione, casa, ecc.). In conformità a tali principi, pertanto, si ritiene che la determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili, se da un lato deve rispettare il valore del bene espropriato, dall'altro può discostarsi da questo nella misura del 25 per cento in relazione alle finalità di giustizia sociale dell'opera da realizzare. Si ritiene pertanto che per tutte le opere per le quali debba ancora essere approvato il progetto preliminare, debba essere considerato quanto segue:

1) previsione della copertura della spesa per le espropriazioni in relazione ai maggiori oneri risultanti dall'applicazione della nuova normativa;

2) valutazione, al fine dell'applicazione della riduzione del 25 per cento, in relazione al tipo di opera da realizzare ed alla finalità di pubblica utilità cui la stessa è preordinata, degli elementi che a titolo esemplificativo si riportano di seguito:

per interventi stradali: miglioramento della viabilità, riduzione del flusso di traffico nel centro abitato, benefici per la qualità della vita e della salute della popolazione ivi residente a seguito della riduzione dell'inquinamento atmosferico, sicurezza per la circolazione di veicoli e pedoni ecc.;

3) inserimento delle valutazioni citate nel punto precedente già nella relazione al progetto preliminare;

4) inserimento nel dispositivo della deliberazione di approvazione del progetto preliminare delle motivazioni per le quali trova applicazione la riduzione del 25 per cento.

3. DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER AREE INEDIFICABILI


Di seguito vengono esposti i criteri applicati riferiti alle norme vigenti per la determinazione degli oneri di esproprio ed occupazione temporanea delle aree non edificabili.

- comma 1 art. 40 D.P.R. 327/2001 "Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola"

- comma 4 art. 40 D.P.R. 327/2001 “Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato”
- Art. 42 D.P.R. 327/2001 “Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. L’indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell’articolo 40 comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.
- Espropriazione parziale aree agricole, edificabili ed edificate comma 1 art. 33 del D.P.R. 327/2001 “nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”
- Occupazione temporanea di aree agricole ed edificabili comma 1 art. 50 del D.P.R. 327/2001 “Nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”


4. RIFERIMENTI OPERATIVI PARTICELLE OGGETTO DI ESPROPRIO

N.	Proprietari	Comune Censuario	Fg	Mapp	Note	Qualità catastale	Class e	Area catastale			Superfici interessate dalla procedura espropriativa	Zona Urbanistica
								Ha	a	Ca		
1	COMUNE DI RESIA con sede in RESIA proprietario per 1000/1000	Resia H242	81	68	int. 3	BOSCO ALTO	3	18	90	60	1'570.00	F2
2	COMUNE DI RESIA con sede in RESIA proprietario per 1000/1000	Resia H242	83	153	int. 3	INCOLTO PRODUTTIVO	1	-	20	80	970.00	F2
3	COMUNE DI RESIA con sede in RESIA proprietario per 1000/1000	Resia H242	83	42	int. 3	BOSCO ALTO	2	5	18	60	4'000.00	F2
4	CLEMENTE MARIA fu Stefano proprietaria per 1000/1000	Resia H242	85	79	int. 4	INCOLTO PRODUTTIVO	-	-	73	60	5'870.00	F2
5	CLEMENTE Emma proprietaria per 1/2 GIANNONE Maria Antonietta proprietaria per 1/2	Resia H242	89	508	int. 6	PRATO	3	-	-	98	20.00	E4
6	CLEMENTE Emma proprietaria per 1/2 GIANNONE Maria Antonietta proprietaria per 1/2	Resia H242	89	509	int. 6	PRATO	3	-	24	82	65.00	E4
7	CLEMENTE Adriana proprietaria per 1/6 CLEMENTE Anna proprietaria per 1/6 CLEMENTE Emma proprietaria per 1/6 CLEMENTE Onorina proprietaria per 1/6 CLEMENTE Maria proprietaria per 2/6	Resia H242	89	512	int.6	PRATO	3	-	-	62	62.00	E4
8	CLEMENTE Adriana proprietaria per 1/6 CLEMENTE Anna proprietaria per 1/6 CLEMENTE Emma proprietaria per 1/6 CLEMENTE Onorina proprietaria per 1/6 CLEMENTE Maria proprietaria per 2/6	Resia H242	89	513	int.6	PRATO	3	-	-	48	48.00	E4
9	DI LENARDO Renato proprietario per 1000/1000	Resia H242	89	515	int.6	PRATO	3	-	17	59	80.00	E4
10	CLEMENTE Adriana proprietaria per 1/6 CLEMENTE Anna proprietaria per 1/6 CLEMENTE Emma proprietaria per 1/6 CLEMENTE Onorina proprietaria per 1/6 CLEMENTE Maria proprietaria per 2/6	Resia H242	89	315	int. 6	ENTE URBANO	-	-	12	7	410.00	E4



INTERVENTO 4

Realizzazione di opere per la mitigazione
della frana superficiale



ESTRATTO CATASTALE


Scala 1:200



individuazione delle aree in occupazione definitiva
Foglio 85 mappale 79

INTERVENTO 6

Realizzazione di opera di sostegno flessibile
e drenaggi sottosuperficiali



ESTRATTO CATASTALE

Scala 1:200



individuazione delle aree in occupazione definitiva
Foglio 89 mappali 508, 509, 512, 513 e 515



individuazione delle aree in occupazione temporanea
Foglio 89 mappale 315

OPID20-pcr-2050 / PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO

N.	Proprietari	Comune Censuario	Fg	Mapp	Note	Qualità catastale	Classe	Area catastale			Superfici previste Esproprio mq	Val. Agricolo / Venale mq. € (euro)	Indennizzo Esproprio € (euro)	Indennità aggiuntiva per Colt. Diretto o affittuario € (euro)	Occupazione temporanea Danni	Zona Urbanistica	INDENNITA' TOTALE € (euro)
								Ha	a	Ca							
1	COMUNE DI RESIA con sede in RESIA proprietario per 1000/1000	Resia H242	81	68	Int. 3	BOSCO ALTO	3	18	90	60	1'570.00	1.15	0.00		0.00	F2	€ -
2	COMUNE DI RESIA con sede in RESIA proprietario per 1000/1000	Resia H242	83	153	Int. 3	INCOLTO PRODUTTIVO	1	-	20	80	970.00	0.60	0.00		0.00	F2	€ -
3	COMUNE DI RESIA con sede in RESIA proprietario per 1000/1000	Resia H242	83	42	Int. 3	BOSCO ALTO	2	5	18	60	4'000.00	1.15	0.00		0.00	F2	€ -
4	CLEMENTE MARIA fu Stefano proprietaria per 1000/1000	Resia H242	85	80	Int. 4	INCOLTO STERILE	-	-	32	30	5'870.00	0.60	3'522.00		293.50	F2	€ 3'815.50
5	CLEMENTE Emma proprietaria per 1/2 GIANNONE Maria Antonietta proprietaria per 1/2	Resia H242	89	508	Int. 6	PRATO	3	-	-	98	20.00	1.00	20.00	20.00	1.67	E4	€ 41.67
18	CLEMENTE Emma proprietaria per 1/2 GIANNONE Maria Antonietta proprietaria per 1/2	Resia H242	89	509	Int. 6	PRATO	3	-	24	82	65.00	1.00	65.00	65.00	5.42	E4	€ 135.42
19	CLEMENTE Adriana proprietaria per 1/6 CLEMENTE Anna proprietaria per 1/6 CLEMENTE Emma proprietaria per 1/6 CLEMENTE Onorina proprietaria per 1/6 CLEMENTE Maria proprietaria per 2/6	Resia H242	89	512	Int.6	PRATO	3	-	-	62	62.00	1.00	62.00	62.00	5.17	E4	€ 129.17
20	CLEMENTE Adriana proprietaria per 1/6 CLEMENTE Anna proprietaria per 1/6 CLEMENTE Emma proprietaria per 1/6 CLEMENTE Onorina proprietaria per 1/6 CLEMENTE Maria proprietaria per 2/6	Resia H242	89	513	Int.6	PRATO	3	-	-	48	48.00	1.00	48.00	48.00	4.00	E4	€ 100.00
21	DI LENARDO Renato proprietario per 1000/1000	Resia H242	89	513	Int.6	PRATO	3	-	17	59	80.00	1.00	80.00	80.00	6.67	E4	€ 166.67
22	CLEMENTE Adriana proprietaria per 1/6 CLEMENTE Anna proprietaria per 1/6 CLEMENTE Emma proprietaria per 1/6 CLEMENTE Onorina proprietaria per 1/6 CLEMENTE Maria proprietaria per 2/6	Resia H242	89	315	Int. 6	ENTE URBANO	-	-	12	7	410.00	25.00			854.17	E4	€ 854.17
TOTALE PARZIALE																	
																TOTALE INDENNITA'	€ 5'242.58
																IPOTECARIE, CATASTALI, REGISTRO, VOLTURE, SPESE NOTARILI ETC.	€ 4'757.42
																TOTALE GENERALE	€ 10'000.00